Doveva essere un modello di semplicità e chiarezza: in un solo articolo, 87 prescrizioni

Appalti, legge scritta coi piedi

Nel punto b) sono state ficcate 159 parole, senza un punto

DI DOMENICO CACOPARDO

ggi cercheremo di raccontare i contenuti di questa riforma degli appalti su cui pesa come un macigno una modalità legislativa rivolta tutta all'illeggibilità del testo. In passato, lo ricordo en passant, le difficile interpretazione della legge è stata sempre usata per permetterne il peggiore uso possibile.

Un unico articolo con 87 prescrizioni e la sensazione che si vada avanti e indietro nella materia senza avere avanti agli occhi un disegno organico e realistico delle esigenze di moralizzazione e di semplificazione del settore. Due concetti, moralizzazione e semplificazione, che vanno

sempre insieme.

Il punto a) del 1° comma suscita l'ilarità. Stabilisce, infatti, un divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee.

E la mafia, la camorra e la ndragheta? La domanda che sorge spontanea leggendo queste parole. Non si dà e prende atto che le situazioni concrete in ogni nazione sono diverse tra loro e influenzate da precipui fattori ambientali. È vero che i cosiddetti livelli di regolazione sono molto elevati, ma è anche vero che essi lasciano. come vedremo, margini eccessivi di discrezionalità ai funzionari infedeli.

Poiché nulla accade per caso, è utile riflettere sulle prescrizioni di questa legge-delega.

Il punto b) (159 parole, senza un punto) precisa che sarà adottato un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di lavori, servizi e forniture denominato «codice degli appalti e dei contratti di concessione» ... (qui l'italiano è quello di un oratore ubriaco che non ha consapevolezza di dove cominci e termini il suo discorso) nel quale saranno comprese le misure legislative per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione degli appalti pubblici, garantendo l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina (una precisazione densa di significato, nel senso che l'ordinata transizione non può che voler dire che ciò è fatto è fatto, o meglio chi ha avuto, ha avuto e chi ha dato, ha dato).

Una evidente tautologia se non fosse, appunto, per l'ordinata transizione.

Il punto c) riguarda la necessità di prescrizioni tecniche per l'accessibilità delle persone con disabilità, anche qui una tautologica ripetizione di normative in essere che potrebbero essere richiamate con una semplice circolare.

Il punto d) è paradossale, in quanto prescrive una drastica riduzione e razionalizzazione delle disposizioni vigenti e un più alto livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti. Attenzione: quando il legislatore mira in alto che dichiarazioni reboanti, c'è sempre qualcosa da nascondere. In questo caso, si vuole nascondere la complessità e la farraginosa illeggibilità di un testo che dovrebbe rappresentare la svolta finale per entrare nella dirittura d'arrivo una modalità trasparente e sicura per tutto il sistema pubblico.

Si ribadisce poi la necessità di predisporre procedure non derogabili per gli appalti pubblici e le concessioni e per ottenere una significativa riduzione dei tempi relativi alle procedure (la ripetizione è nella legge: procedure per procedure) di gara e alla realizza-

zione delle opere pubbliche.

Mentre sarebbe opportuno che l'autorità giudiziaria aprisse un fascicolo per identificare coloro che hanno insegnato l'italiano agli estensori (e votatori) di una simile bestialità lessicale, risulta oscuro il senso di questa affermazione (punto e) del comma 1). Già nel punto d) s'era parlato di riduzione e semplificazione e la ripetizione induce, come sempre, qualche sospetto. Infatti, il legislatore delegato, il governo, potrebbe considerare il punto d) e il punto e) concettualmente diversi per inventarsi qualcosa che, in-



giovedì 28.01.2016

ItaliaOqqi

vece di elevare il livello di certezza del diritto, permetta di introdurre norme di recupero delle discrezionalità in discussione perché costituiscono la via attraverso la quale far tornare di scena la corruzione.

Il punto g) vuole semplificazione, rapidità, trasparenza e imparzialità (concetto, questo, introdotto qui per la prima volta in questo testo) per le gare



Raffaele Cantone

sotto soglia, al di sotto cioè dei livelli di valore nei quali deve essere applicata la normativa dell'Unione europea.

Il punto h) impone l'indicazione puntuale (ma se è indicazione non può non essere puntuale) delle norme che si

applicano a ogni procedura e il punto i) la digitalizzazione delle procedure stesse anche al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese.

Si tratta dell'ennesima affermazione demagogica, priva di significato giuridico che si incontra nella legge. Infatti, se si digitalizza si rende più facile a tutti l'accesso all'informazione e ai procedimenti concorsuali. Non solo alle micro, piccole e medie imprese, che non possono trovare nessun, ripeto nessuno, strumento di favore diverso da quello (che dovrebbe essere garantito) della libera

concorrenza.

Viene poi la questione della protezione civile, la cui gestione -quando riguarda le emergenze- deve coniugare la tempestività con il divieto di procedure in deroga a quelle ordinarie con l'eccezione delle singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali. Chiunque può notare la dizione contorta e contraddittoria di questa norma: 1) tempestività; 2) niente deroghe; 3) deroghe (eccezioni) per le situazione emergenziali, cioè tutte quelle derivanti da eventi calamitosi.

Ed ecco l'ultima ciliegina odierna. Il punto m) reintroduce il controllo preventivo della Corte dei conti, mediante una sua apposita sezione, per gli appalti secretati (carceri, caserme e altri impianti militari e, in alcuni casi, giudiziari).

Ma se c'è già l'Anticorruzione? O l'Anticorruzione va bene per quelli pubblici, ma non va bene per quelli secretati? Perché si teme qualche indiscrezione?

L'unico movente di una simile norma è quella di riesumare il controllo cartolare e di legittimità della Corte dei conti per consentire una maggiore possibilità di manovra agli operatori dell'oscuro settore.

> www.cacopardo.it© Riproduzione riservata—

2 - Continua. Il precedente articolo è stato pubblicato il 27 gennaio